



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DIVISIONE 2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, in vigore dal 23 maggio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019– 2021”;

VISTO il decreto ministeriale n. 7 dell’11 gennaio 2019 recante la Direttiva Generale del Ministro concernente gli indirizzi generali per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2019;

VISTA la Direttiva prot. n. 264 del 21 gennaio 2019 con la quale il Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, ha assegnato ai titolari delle Direzioni Generali gli obiettivi da perseguire nell’anno 2019, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTA la Direttiva per l’assegnazione di obiettivi e risorse ai Direttori delle Divisioni per l’anno 2019, n.11 del 31/01/2019;

VISTO l’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce a decorrere dall’anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28/8/1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013 recante *“Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 recante *“Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l'intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 27, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha previsto che *“il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013 n. 148, con successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,....e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.”*;

VISTO l'articolo 27, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“a decorrere dal 1 gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'art.16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”*;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21giugno 2017, n.96, che ha previsto che *“nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente.”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2019 del Fondo di cui al citato comma 1 a valere sul capitolo 1315, Piano Gestionale 1, iscritto nello stato di previsione del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pari ad euro 4.874.554.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per l'esercizio 2019 è previsto un accantonamento di euro 300 milioni a valere sulle dotazioni di competenza e cassa del capitolo 1315 Piano Gestionale 1;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1119, della richiamata legge 30 dicembre 2018, n.145, *“qualora dal monitoraggio di luglio gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 1118, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili”* e che, pertanto, le somme accantonate, una volta rese disponibili, potranno essere impegnate ed erogate entro il 31/12/2019;

CONSIDERATO che l'art.5 del DPCM dell'11.3.2013 prevede che lo 0,025 per cento delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1 per un ammontare complessivo pari ad € 1.218.638,50 sia destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, necessari al funzionamento dell'Osservatorio previsto dall'art.1, comma 300 della legge n. 244/07;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.537 del 7/12/2018, registrato alla Corte dei Conti il 18/12/2018 reg.1-3018, con il quale sono state ripartite le risorse stanziate sul Fondo nazionale per l'esercizio 2018 e, successivamente, con D.D. 404

del 18/12/2018 è stato impegnato e contestualmente erogato il saldo pari al 20 per cento del Fondo medesimo;

CONSIDERATO che con il citato D.D. n. 404 del 18/12/2018, per mero errore materiale, non si è proceduto alla riduzione ed all'incremento di quanto assegnato a ciascuna Regione in conseguenza delle penalità quantificate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.561 dell'1/12/2017, ed applicate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPCM del 26/5/2017;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.82 del 5 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2019 reg. n.1-469 con il quale è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, per un importo complessivo pari euro 3.898.668.289,20, da ripartirsi secondo le percentuali e gli importi indicati nella Tabella 1 parte integrante del predetto decreto;

TENUTO CONTO che l'anticipazione dell'80 per cento dello stanziamento del Fondo per l'anno 2019 rispetta le percentuali di riparto recepite dal DPCM 26 maggio 2017, recante modifiche del DPCM 11 marzo 2013;

RITENUTO NECESSARIO dover procedere all'impegno di spesa dell'80% delle somme di cui al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012, secondo gli importi di cui alla Tabella 1 del richiamato Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 82 del 5 marzo 2019;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

D E C R E T A

Art.1 - E' autorizzato l'impegno sul capitolo 1315 PG 1 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Missione 13 – programma 6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" – Azione 2 del Centro di responsabilità amministrativa 3 "Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed gli affari generali ed il personale" per l'esercizio finanziario 2019 della somma di euro **3.898.668.289,20 (tremiliardiottocentonovantottomilioniseicentosessantottomiladuecentoottantanove/20)**.

Tale somma rappresenta l'importo delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione pari all'80% dello stanziamento del Fondo, per l'anno 2019, a favore delle Regioni a statuto ordinario, al netto dello 0,025 per cento destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, tenendo conto degli incrementi e decrementi, in conseguenza delle penalità quantificate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.561 del 1/12/2017.

ART.2 - L'impegno di cui al precedente art.1 è ripartito in favore delle sottoelencate Regioni nella misura a fianco di ciascuna indicata:

REGIONI	IMPORTO DA EROGARE QUALE 80% 2019
ABRUZZO	105.012.866,68
BASILICATA	59.945.567,26

CALABRIA		167.083.668,92
CAMPANIA		432.153.321,25
EMILIA ROMAGNA		288.102.214,17
LAZIO		451.332.109,63
LIGURIA		159.276.020,84
LOMBARDIA		677.703.853,38
MARCHE		84.712.981,67
MOLISE		27.717.150,69
PIEMONTE		383.745.903,15
PUGLIA		315.819.364,85
TOSCANA		344.707.662,75
UMBRIA		78.509.355,83
VENETO		322.846.248,13
TOTALE		3.898.668.289,20

ART.3 – Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 82 del 5 marzo 2019, il pagamento a favore di ogni singola Regione sarà disposto con cadenza mensile, fino a concorrenza della somma di cui all’art. 1 del presente Decreto.

I corrispettivi importi saranno accreditati sui conti correnti presso le Tesorerie Provinciali della Banca d’Italia a favore delle Regioni medesime mediante ordini di pagamento.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 2
(Dr.Raffaele Di Trani)